

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO DI STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

Sommario	
Art 1 - Ambito di applicazione	1
Art. 2 Finalità	1
Art 3 Individuazione soggetti titolati alla richiesta	1
Art 4 Utilizzo delle strutture per uso stagionale	2
Art 5 Modalità di richiesta	2
Art. 6 Procedura per il rilascio dell'assegnazione	2
Art. 7 Responsabilità e obblighi dell'utilizzatore	3
Art 8 Sospensione o revoca dell'assegnazione	4
Art .9 Propaganda Pubblicitaria	4
Art. 10 Individuazione delle strutture e loro destinazione d'uso	5
ART 11 Sala Consiliare	5
ART 12 Palestre in orario extrascolastico	5
ART 13 Disciplina generale delle tariffe	6
DISPOSIZIONI FINALI	7
Art. 14 – Entrata in vigore	7
Articolo 15 – Abrogazioni	7

Art 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la modalità di fruizione in regime di assegnazione in uso temporaneo da parte di terzi delle strutture di proprietà comunale, specificandone le destinazioni d'uso, le condizioni di utilizzo, i criteri per l'accesso e l'applicazione delle tariffe d'uso e indicandone le modalità di richiesta e di assegnazione, nonché i possibili utilizzatori.

Sono escluse dalla disciplina dettata dal presente regolamento gli immobili di proprietà comunale affidati in gestione a terzi, il cui utilizzo è regolato da specifiche convenzioni, o di appositi regolamenti.

Art. 2 Finalità

Finalità del presente regolamento è di assicurare la massima partecipazione, la migliore fruibilità, la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, per il conseguimento di utilità sociali e la promozione dello sviluppo della comunità amministrata in rapporto ai costi/benefici prodotti.

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non concedere l'utilizzo delle strutture, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di tutela della salute e dell'igiene. Non potrà essere concesso l'utilizzo, ai soggetti indicati nell'art. 3, nel caso in cui la finalità della loro attività sia in contrasto con i principi di moralità pubblica, con la Costituzione o nel caso che svolgano gioco d'azzardo.

Art 3 Individuazione soggetti titolati alla richiesta

I soggetti che hanno titolo a richiedere l'uso delle strutture comunali di cui al presente regolamento sono:

- a) Gli enti ricompresi nella definizione di Enti del Terzo settore così come formulata all'art. 4 del D.lgs 03/07/2017 n. 117 e sm.i;
- b) Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
- c) Comitati;
- d) Istituzioni, enti pubblici, aziende pubbliche, istituti scolastici;
- e) Organizzazioni sindacali e di categoria, purché riconosciute;
- f) Ordini professionali;
- g) Formazioni politiche che si riconoscono nella Costituzione Repubblicana, che non perseguono finalità antidemocratiche, la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione denigrando le Istituzioni e i valori della Resistenza;
- h) Gruppi culturali, società sportive, associazioni ambientali, sportive, culturali, sociali, organismi a carattere educativo e religioso, gruppi sportivi o ricreativi, organizzazioni giovanili, movimenti di opinioni o di promozione civile a condizione che abbiano finalità corrispondenti o comunque non configgenti con le leggi e regolamenti vigenti.

Non è consentito l'uso delle strutture da parte di un singolo cittadino.

Art 4 Utilizzo delle strutture per uso stagionale

Alcune strutture potranno essere messe a disposizione dei richiedenti in uso stagionale e condiviso.

Per uso stagionale e condiviso si intende un uso di durata inferiore all'anno e in orari definiti dalla Amministrazione Comunale in base alla ripartizione che verrà effettuata tra i vari richiedenti.

Per la compilazione del calendario di assegnazione delle strutture, nel caso di richieste da parte di soggetti differenti di utilizzo di un medesimo spazio per le stesse date ed orari, si farà riferimento ai criteri fissati nell'apposito avviso pubblico.

Art 5 Modalità di richiesta

I soggetti di cui all'art 3 che intendono richiedere l'utilizzo delle strutture, di cui al presente regolamento, devono presentare domanda, come segue:

- UTILIZZO NON STAGIONALE: mediante apposita modulistica o con procedura istanza on line almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima della data di utilizzo.
- UTILIZZO STAGIONALE: mediante istanza all'Amministrazione Comunale, a seguito di pubblicazione di apposito Avviso pubblico.

Art. 6 Procedura per il rilascio dell'assegnazione.

Il Responsabile del procedimento curerà l'istruttoria finalizzata all'emissione del provvedimento finale.

Qualora, in questa fase, l'ufficio competente per materia dovesse riscontrare una irregolarità nella formulazione della domanda, o carenza di documentazione o incompletezza della domanda, o indisponibilità della struttura per la data/periodo richiesto, inviterà il richiedente a completare, integrare, riformulare o a richiedere una nuova data/periodo. La comunicazione di cui al precedente punto interrompe i termini per la conclusione del procedimento e proseguirà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di procedimento amministrativo.

A seguito della verifica della disponibilità dell'immobile richiesto e della documentazione presentata dal richiedente, l'Ufficio competente provvederà a predisporre l'atto di assegnazione o di diniego.

Nell'atto di assegnazione saranno precisate le modalità d'uso, le responsabilità e ogni altro obbligo connesso.

La disdetta di utilizzo o spostamento di data/periodo, per motivi imprevedibili, dovranno comunque essere sempre comunicate per iscritto.

Art. 7 Responsabilità e obblighi dell'utilizzatore

L'utilizzo delle strutture è subordinato al rispetto di alcune norme generali e specifiche in relazione alla tipologia di immobile e alla tipologia di iniziativa svolta, in particolare:

- a) L'utilizzo delle strutture è subordinato alle condizioni di funzionalità e di compatibilità con la destinazione prevalente nel rispetto della capienza massima stabilita, di cui i richiedenti devono aver preso visione, liberando l'Amministrazione comunale da ogni eventuale possibile danno conseguente ad un uso difforme da quanto stabilito;
- b) E' fatto divieto assoluto di consentire l'ingresso di un numero di persone superiore rispetto ai posti autorizzati, con conseguente responsabilità civile e penale dell'utilizzatore in caso di inosservanza. Le strutture, in considerazione delle loro peculiarità architettoniche e di arredo, devono essere utilizzate in modo da evitare ogni possibile danno alle stesse ed ai rispettivi impianti ed attrezzature, siano essi fissi o mobili;
- c) E' altresì fatto divieto di manomettere qualsiasi tipo di impianto esistente. Eventuali interventi di modifica o integrazione delle attrezzature esistenti o variazione nell'impiantistica generale, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio tecnico comunale sulla scorta di adeguata e motivata documentazione;
- d) Assicurare, il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica, sicurezza e prevenzioni incendi, nonché delle ulteriori prescrizioni eventualmente impartite dal Comune con il provvedimento autorizzativo;
- e) L'assegnatario, a propria cura e spese, dovrà ottenere tutti gli eventuali permessi ed autorizzazioni previsti dalle vigenti disposizioni per l'esercizio di attività o iniziative;
- f) L'assegnatario si assume ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale in ordine all'uso, alla conservazione, all'igiene ed alla custodia della struttura utilizzata e delle attrezzature in essa contenuta;
- g) L'assegnatario dovrà risarcire al Comune eventuali danni causati durante l'uso della struttura secondo la stima effettuata da parte dei competenti uffici comunali;
- h) In caso di contemporaneo uso della struttura da parte di più utilizzatori, la mancata individuazione del soggetto che ha causato il danno, comporterà l'automatica ripartizione dell'ammontare, tra tutti gli utilizzatori della struttura, nella giornata in cui il danno stesso si è verificato o è stato segnalato;
- i) Il Comune si riserva di intervenire direttamente per il ripristino di impianti ed attrezzature, addebitando il relativo costo a tutti i concessionari, che saranno tenuti a versare quanto dovuto entro un mese dalla contestazione;

- j) Il Comune resta in ogni caso sollevato da ogni responsabilità per danni, furti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere o natura, che dovessero derivare a persone o cose di terzi;
- k) L'assegnatario deve riconsegnare le strutture entro il termine stabilito dalla assegnazione, nelle stesse condizioni in cui esse sono state consegnate;
- I) Durante l'apertura delle strutture è obbligatoria la presenza costante di un responsabile designato dall'assegnatario;
- m) Nel caso in cui vengano consegnate le chiavi d'accesso e codice dell'impianto antiintrusione, l'assegnatario è tenuto a conservarle personalmente. In caso di smarrimento verrà addebitato il costo di sostituzione;
- n) L'assegnatario è tenuto a far rispettare il divieto di fumo all'interno dei locali comunali;
- o) Non sono ammissibili ostacoli, limitazioni, variazioni al percorso pubblico e alle uscite normali e di sicurezza dei locali che vanno mantenuti sgombri da qualsiasi materiale anche se facilmente rimovibile;
- p) In caso di eventi con allestimenti, tutte le apparecchiature elettriche o foniche e relativi cablaggi devono essere conformi alle norme vigenti;
- q) I materiali usati dovranno essere strutturalmente e funzionalmente conformi alle norme di sicurezza antincendi.

Art 8 Sospensione o revoca dell'assegnazione

Il Comune in qualsiasi momento, con atto motivato e per ragioni di ordine pubblico, può revocare o sospendere l'uso delle strutture.

La assegnazione può essere revocata fino a 48 ore prima dell'inizio della data di utilizzo per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale. In tal caso quest'ultima proporrà, se possibile, una diversa localizzazione oppure metterà a disposizione l'immobile richiesto per una diversa data.

Parimenti l'assegnazione viene revocata, senza diritto ad alcun rimborso, nella ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di assegnazione.

Art .9 Propaganda Pubblicitaria

Le eventuali richieste di propaganda pubblicitaria da svolgersi all'interno delle strutture sotto qualsiasi forma o modalità dovranno essere inoltrate per iscritto all'amministrazione comunale, la quale esprimerà il suo benestare.

La pubblicità, eventualmente autorizzata, dovrà comunque essere espletata secondo le norme vigente per la pubblicità e le affissioni.

Art. 10 Individuazione delle strutture e loro destinazione d'uso.

Nell'ambito delle disponibilità immobiliari del Comune, la Giunta Comunale identifica, con proprio atto, le strutture, le sale, le palestre (di seguito definite strutture) da destinare ad uso collettivo per:

- incontri, riunioni, conferenze, convegni, assemblee pubbliche, eventi di tipo politico. Nel periodo di campagna elettorale, di qualsiasi ordine e grado, sono consentiti esclusivamente eventi organizzati dalle testate giornalistiche.
- attività ed iniziative artistiche, culturali, turistiche, sociali, sportive.

Le strutture possono essere utilizzate esclusivamente per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e tecniche, la natura, l'acustica, la capienza e la sicurezza degli ambienti e in conformità alle certificazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti. Le strutture non possono essere concesse per il deposito o il magazzino di materiale ed attrezzature proprie e comunque per attività non compatibili con le finalità previste dal presente regolamento.

ART 11 Sala Consiliare

L'utilizzo della Sala del Consiglio Comunale, oltre che per le iniziative del Comune, deve essere prioritariamente garantita al Parco Regionale della Valle del Lambro.

La Sala Consigliare è stata individuata, con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 18/1/2007, luogo deputato alla celebrazione dei matrimoni civili. L'assegnazione di utilizzo sarà pertanto subordinata alle celebrazioni dei matrimoni civili.

ART 12 Palestre in orario extrascolastico

Le palestre comunali, in orario extrascolastico, possono essere utilizzate esclusivamente per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e tecniche, la natura, l'acustica, la capienza e la sicurezza degli ambienti e in conformità alle certificazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti.

La priorità di utilizzo viene data alle Società e alle Associazioni Sportive locali riconosciute dal Comune ed iscritte all'Albo comunale. Le richieste relative a manifestazioni e rappresentazioni extra sportive, attività culturali, spettacoli musicali, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e regolamento, dovranno rispettare le priorità di assegnazione degli spazi stagionali (di norma settembre/giugno).

Il calendario per l'utilizzo delle strutture sportive viene determinato annualmente, in base alle richieste e all'effettiva disponibilità degli spazi tenendo conto dei criteri fissati dall'avviso pubblico previsto dall'art.5.

L'accesso alle palestre deve avvenire nel rispetto delle condizioni di agibilità delle strutture ed è limitato esclusivamente agli spazi destinati all'attività sportiva.

Le esigenze di funzionamento della scuola, cui la palestra è annessa, sono comunque considerate prevalenti rispetto alle autorizzazioni conferite a terzi: pertanto i provvedimenti di assegnazione potranno comunque essere sospesi, con congruo preavviso, in presenza di attività educativo-didattiche programmate dalle competenti autorità scolastiche, per le quali si renda necessario l'uso delle strutture nei giorni ed orari di assegnazione.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le attività/manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale hanno priorità rispetto a qualsiasi altra richiesta di utilizzo. Le autorizzazioni all'uso possono essere sospese, previo congruo preavviso agli interessati, nei casi in cui ciò si renda necessario per garantire lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, in ordine a necessità tecniche e manutentive degli impianti.

ART 13 Disciplina generale delle tariffe

Per l'uso delle strutture previste dal presente Regolamento è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi e criteri:

- Tipologia della struttura
- Tipologia di attività svolta (sportiva, culturale, sociale ecc.)
- Sede/residenza dei richiedenti
- Tipologia dei soggetti utilizzatori

La Giunta Comunale stabilirà inoltre, con apposito atto sulla base dei predetti criteri eventuali maggiorazioni o riduzioni applicabili sulla tariffa base.

In funzione delle finalità per cui viene richiesto l'utilizzo del bene, vengono stabilite le seguenti ESENZIONI per

- le iniziative, promosse dagli organismi di Società partecipate, da Associazioni tra i Comuni, dall'Amministrazione Statale, Regionale e di carattere istituzionale.
- le iniziative promosse dalle Scuole pubbliche o paritarie di Triuggio di ogni ordine e grado, riguardanti attività previste dai rispettivi Piano di Offerta Formativa.
- le iniziative organizzate dal Comitato per i gemellaggi, Gruppo Volontari Protezione Civile e consulte per lo svolgimento di attività istituzionali loro preposte;
- le iniziative riguardanti campagne di informazione su tematiche sociali, sanitarie, umanitarie, realizzate sotto il patrocinio del Comune
- gli incontri di pre consiglio dei gruppi consiliari,

Resta salva per l'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere, con apposito provvedimento, la totale esenzione o riduzione della tariffa prevista per manifestazioni/attività organizzate con finalità benefiche, o ritenute di particolare rilevanza sociale/educativa/culturale, comunque organizzate senza scopo di lucro.

Per le richieste limitate ad un singolo utilizzo il pagamento della tariffa deve essere effettuato al rilascio dell'autorizzazione e costituisce condizione di utilizzo della struttura.

Per le assegnazioni con utilizzo stagionale, il pagamento delle tariffe è effettuato con cadenza periodica, come indicato nell'atto di assegnazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'Albo Pretorio comunale, di apposito avviso di deposito.

Il Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma-

Articolo 15 – Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento Comunale per l'uso di beni Comunali" approvato con delibera di Consiglio comunale n 34 del 12.07.1996 e ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.